

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 2170</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RUSSO CARLO, NOBERASCO, D'ALEMA, MACCHIAVELLI,  
GASCO, DAMICO**

*Presentata il 24 maggio 1973*

**Modifiche ed integrazioni alla legge 1° marzo 1968, n. 173,  
concernente l'istituzione dell'Ente autonomo del porto di  
Savona**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende risolvere il problema dell'autosufficienza finanziaria dell'Ente autonomo del porto di Savona, premessa e garanzia indispensabili per l'autonomia di gestione e per la funzione che istituzionalmente l'ente deve svolgere nel quadro della programmazione nazionale e regionale del settore, ai fini di una politica di sviluppo dei traffici marittimo-portuali.

Questa esigenza venne già messa in rilievo dall'ordine del giorno approvato dalla Camera dei deputati e accolto dal Governo all'atto dell'approvazione della legge istitutiva dell'ente il 14 febbraio 1968 e, in seguito, si è sempre più rafforzata a causa dell'attribuzione all'ente autonomo di nuovi compiti fra cui, in particolare, quello dell'esercizio ferroviario nell'ambito portuale ed assunzione del relativo personale stabilito con legge 17 dicembre 1971, n. 1157, che obbliga l'ente a fornire, a proprio esclusivo carico, i mezzi e gli attrezzi necessari all'espletamento del servizio, senza indicare alcuna copertura finanziaria.

Si chiede pertanto, con l'articolo 1, la concessione del contributo annuo di un miliardo

a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile: ciò anche in analogia ad altre amministrazioni portuali autonome che fruiscono da tempo di contributi dello Stato ed in attuazione di quanto già accolto con il ricordato ordine del giorno.

L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 1° marzo 1968, n. 173 istitutiva dell'ente lo autorizza ad « eseguire a proprie spese » lavori previsti nei piani regolatori, mentre l'articolo 4 consente all'ente stesso di disporre di « fondi provenienti da eventuali prestiti o da altre operazioni finanziarie, consentiti dalle leggi vigenti », ma in pratica l'ente ha sempre incontrato difficoltà pressoché insormontabili nell'effettuazione delle citate operazioni finanziarie per la mancata indicazione dei cepti da offrire in garanzia.

Per ovviare a tali difficoltà si propone l'articolo 2 che consente all'ente, come già avviene per il consorzio del porto di Genova e per numerosi altri enti pubblici, di ricorrere alla emissione di prestiti obbligazionari garantiti dallo Stato, previa approvazione dei Ministeri competenti. Per l'ammortamento di tali operazioni finanziarie, l'ente dovrà inse-

rire annualmente nel proprio bilancio quote destinate a questo fine.

L'articolo 3 della presente proposta di legge muove dalla considerazione che all'ente è concessa per legge (articolo 4 della citata legge 1° marzo 1968, n. 173) la facoltà di imporre e riscuotere una tassa fino a lire 15 per ogni tonnellata metrica sulle merci sbarcate ed imbarcate nell'ambito della propria circoscrizione ed una tassa supplementare di ancoraggio fino a lire 10 per tonnellata di stazza netta, la cui consistenza sta perdendo progressivamente valore in rapporto alla situazione economico-monetaria, mentre continua a verificarsi un incremento delle spese correnti anche in relazione ai nuovi compiti di istituto assunti dall'ente in luogo dello Stato, tra cui, ad esempio l'assegnazione delle zone di ormeggio.

L'articolo 3 (primo comma) si propone quindi, devolvendo all'ente i proventi della tassa e sopratassa di ancoraggio e della tassa erariale sulle merci, di far fronte a tali nuove attribuzioni istituzionali.

Il secondo comma dell'articolo 3 si inquadra nello spirito della riorganizzazione portuale, in fase di studio anche da parte del Ministero della marina mercantile, che considera il porto come « centro di produzione e di offerta di servizi ». Intendiamo cioè affermare che, in base alla qualità e all'entità dei servizi prestati, e quindi ai benefici conseguiti sul piano della produttività, l'utente sia tenuto a corrispondere un « diritto » la cui misura dovrà essere stabilita dal consiglio di amministrazione dell'ente a garanzia e tutela

della presenza in sede decisionale di tutti gli interessi.

L'articolo 4 è in armonia con il citato ordine del giorno 14 febbraio 1968 e stabilisce l'inclusione del sindaco del comune di Vado Ligure o di un suo delegato nel comitato direttivo dell'ente porto, nel riconoscimento che la circoscrizione portuale comprende anche l'ambito del comune di Vado.

L'ente è preposto alla gestione commerciale del porto visto in tutte le sue componenti. La legge istitutiva gli attribuisce al punto 13 dell'articolo 3 il compito di coordinare l'azione di tutti coloro, pubblici uffici, enti, associazioni e privati, che svolgono attività interessanti il porto stesso.

In adesione a tali principi l'articolo 5 della presente proposta di legge tende ad integrare il citato punto 13 della legge istitutiva con il riconoscimento all'ente del compito di « esprimere il proprio parere preventivo sui provvedimenti relativi alle tariffe portuali non rientranti nella propria competenza, comunque comportanti oneri a carico degli utenti dei servizi ».

Onorevoli colleghi, esprimiamo l'auspicio di una sollecita approvazione della presente proposta di legge che realizza — come ricordato — quanto già era stato accolto con l'ordine del giorno approvato dalla Camera il 14 febbraio 1968 auspicando, nel contempo, che si avvenga quanto prima — con legge organica — alla unificazione di indirizzo di tutte le gestioni portuali in funzione degli interessi economici generali.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

Per l'espletamento dei propri compiti di istituto è attribuito all'Ente autonomo del porto di Savona un contributo ordinario annuo di lire un miliardo a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile.

## ART. 2.

Per l'esecuzione di quanto previsto dall'articolo 3, punto 2), comma terzo, della legge 1° marzo 1968, n. 173, l'ente può ricorrere a prestiti anche obbligazionari da approvarsi dai Ministeri della marina mercantile, del tesoro e dei lavori pubblici, garantiti dallo Stato nei limiti dei redditi annuali assegnati dall'ente medesimo al servizio degli interessi e degli ammortamenti dei prestiti.

## ART. 3.

All'Ente autonomo del porto di Savona sono devoluti i proventi della tassa e soprattutto di ancoraggio e della tassa erariale sulle merci, riscossi nell'ambito portuale di Savona-Vado.

L'Ente autonomo del porto di Savona dispone inoltre dei diritti per l'uso delle opere e degli impianti per l'approdo delle navi che compiono operazioni commerciali, nella misura determinata dal consiglio di amministrazione, quale corrispettivo del servizio prestato e in rapporto alle opere e alle attrezzature approntate dall'ente per tale servizio.

## ART. 4.

L'articolo 10 della legge 1° marzo 1968, n. 173, è integrato con il seguente punto 6-*bis*):  
« Il sindaco di Vado Ligure o un suo delegato ».

## ART. 5.

Il punto 13) dell'articolo 3 della legge 1° marzo 1968, n. 173, è sostituito dal seguente:

« coordinare l'azione degli uffici pubblici, degli enti, delle associazioni e dei privati che attendono a servizi e svolgono attività interessanti il porto ed esprimere il proprio parere preventivo sui provvedimenti relativi alle tariffe portuali non rientranti nella propria competenza, comunque comportanti oneri a carico degli utenti dei servizi ».